



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	6658_2026
Data di Arrivo		Data di Partenza	01/10/2026
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Commissione Nazionale Tariffe e Studi di Settore - CONAF
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sigg. Consiglieri
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	31	2026	MU	CA
Oggetto:	Rimborso delle spese del consulente tecnico di parte: Cassazione Sezioni Unite civili ordinanza 24699 del 18 agosto 2026				

Gentili Presidenti,

portiamo alla Vostra attenzione l'ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, con la quale le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul rimborso delle spese del consulente tecnico di parte. Il provvedimento interessa direttamente gli iscritti che prestano assistenza tecnica nei giudizi civili e le parti che si avvalgono delle loro competenze. Data l'importanza si chiede di dare a questa nota la massima diffusione tra gli iscritti.

Le spese per il consulente tecnico di parte nominato nel processo rientrano nelle spese di lite e devono essere liquidate dal giudice anche senza la prova che il cliente abbia già pagato il professionista.

La nomina fa presumere l'assunzione dell'obbligo di remunerare il consulente. La mancata anticipazione del compenso non costituisce quindi, da sola, una ragione per negare il rimborso alla parte avente diritto, secondo le regole sulla ripartizione delle spese processuali.

Portata della decisione

La Corte riconduce tali costi all'art. 91 c.p.c. e afferma che la liquidazione può avvenire d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda o di una nota spese. Non è pertanto necessario produrre una fattura quietanzata quale condizione per ottenere la rifusione. Restano rilevanti la nomina e l'attività tecnica svolta nel processo, da rendere riconoscibili negli atti.

Il riconoscimento non comporta il rimborso automatico di qualsiasi importo. Il giudice conserva il potere di escludere le spese eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c.; restano applicabili le regole sulla soccombenza e sull'eventuale compensazione. La presunzione di onerosità può essere superata dalla prova della gratuità della prestazione o degli ulteriori fatti estintivi indicati dalla Corte.

Se l'importo è documentato, la liquidazione tiene conto della spesa, con il controllo appena richiamato. Se manca la documentazione del costo, la Corte ammette la quantificazione d'ufficio, richiamando le tariffe professionali ove esistenti e, in via analogica, il D.M. 30 maggio 2002 per i compensi dei consulenti d'ufficio. Il richiamo va coordinato con la normativa vigente sui compensi professionali e non reintroduce tariffe abrogate.

Perizie svolte nella fase stragiudiziale

Per le perizie svolte nella fase stragiudiziale, il costo è risarcibile come danno emergente se riconducibile al fatto illecito o all'inadempimento altrui. Il risarcimento richiede una domanda e la prova del danno: se la spesa viene dichiarata già sostenuta, occorre provarne il pagamento; se deve ancora essere sostenuta, occorre provare l'obbligazione assunta oppure la necessità o l'utilità della spesa futura. Anche in questo caso il pagamento anticipato non è un presupposto generale del risarcimento.

Indicazioni per gli iscritti

Per agevolare la corretta rappresentazione dell'attività e del relativo costo, invitiamo gli iscritti a:

- formalizzare l'incarico e definire le prestazioni, il compenso, gli oneri e le modalità di pagamento, adempiendo agli obblighi di informazione e preventivo in forma scritta o digitale;
- conservare la nomina, le relazioni, le osservazioni alla CTU, i verbali e gli altri documenti che attestano l'attività effettivamente svolta;



Ministero della Giustizia

- fornire tempestivamente al difensore una nota analitica del compenso e delle spese, distinguendo l'attività processuale da quella stragiudiziale e gli importi pagati da quelli ancora dovuti;
- coordinarsi con il difensore per la produzione della documentazione e per le richieste pertinenti, nel rispetto dei termini processuali.

Il rimborso disposto nel giudizio opera tra le parti della lite. Il diritto del professionista al compenso deriva dal rapporto con il proprio cliente: l'ordinanza non attribuisce al CTP un autonomo diritto di pagamento diretto da parte del soccombente e non subordina il compenso all'esito favorevole della causa.

La pronuncia offre un chiarimento rilevante per l'effettività dell'assistenza tecnica e per il riconoscimento dei suoi costi. La documentazione dell'incarico e della prestazione mantiene piena utilità, pur non essendo più sostenibile il diniego del rimborso fondato soltanto sull'assenza della prova dell'avvenuto pagamento

Il Consigliere

Claudia Alessandrelli, Dottore Forestale



Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Allegato: ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 24699/2026, testo integrale dal sito della Corte di cassazione.

Riferimenti: ordinanza, §§ 10.2–10.11, pp. 18–22; artt. 91 e 92 c.p.c.; artt. 1709 e 2233 c.c.; art. 9 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, come modificato dalla l. 124/2017.